



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14/10/2016

TITOLO I – Norme generali

ARTICOLO 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994 l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione delle terre civiche, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo.

ARTICOLO 2

Godimento delle terre civiche

Al godimento delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento. E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune di Villaurbana. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

ARTICOLO 3

Tipologia di terreni soggetti ad uso civico

I terreni sui quali si esercita l'uso civico sono distinti ed utilizzabili nelle seguenti categorie:

Usi tradizionali

- a) Coltura agraria (terreni suscettibili di coltura agraria che con le opportune lavorazioni della moderna tecnica agraria siano in grado di produrre adeguato reddito);
- b) Pascolo – allevamento (suddiviso in pascolo naturale pascolo erbatico ed il pascolo cespugliato);
- c) Silvicoltura (Terreni destinati alla forestazione produttiva, al recupero ambientale o idrogeologico);
- d) Legnatico.

Usi non tradizionali

- e) Gestione di punti ristoro e strutture ricettive
- f) Gestione di zone attrezzate per la sosta di escursionisti
- g) Gestione galoppatoi comunali e punti di sosta per il turismo equestre;
- h) Concessione di aree per selvaggina;
- i) Gestione aree attrezzate zone archeologiche o monumenti naturali;
- j) Concessione di aree per attività economiche inerenti la vocazione del territorio;
- k) Sfruttamento di fonti di energia alternativa ecocompatibili.

ARTICOLO 4

Mutamenti di destinazione d'uso

1. Ai sensi dell'art. 8 della LR 12/1994 non sono consentiti mutamenti di destinazione d'uso senza la previa approvazione del piano di valorizzazione delle terre civiche.
2. Ai sensi dell'art. 17 comma 2 della LR 12/1994 (modificato dall'art. 6 comma 29 LR 6/2001) è consentito il mutamento di destinazione d'uso anche in assenza del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche previsto dall' articolo 8 della LR 12/1994, quando le terre civiche sono destinate a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione, previa autorizzazione da parte del Servizio ARGEA competente per territorio.

ARTICOLO 5

Piano di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico

1. Per la gestione degli immobili soggetti ad uso civico ricadenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Villaurbana, il Consiglio Comunale provvede, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ad approvare il piano di valorizzazione di cui all'art. 8 della LR 12/1994.
2. Il piano dovrà essere approvato con Decreto del Presidente della Regione previa Deliberazione della Giunta Regionale.
3. Il piano può prevedere che i terreni siano concessi in via straordinaria ad Enti, associazioni, cittadini, singoli od associati, cooperative di servizi e di produzione e lavoro tra cittadini residenti.
4. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo locale.
5. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
 - a. Rispondono ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi dei costi benefici;
 - b. È stato autorizzato da ARGEA, il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici cui il terreno è soggetto;
6. Il Comune ha la facoltà di partecipare all'iniziativa con la costituzione di una società mista di gestione pubblico- privata partecipando al riparto degli utili in ragione della quota sottoscritta tenendo conto del valore del terreno concesso in uso.

TITOLO II – Disposizioni generali sulle concessioni

ARTICOLO 6 ***Assegnazioni delle concessioni***

1. L'assegnazione in concessione dei terreni per gli usi di cui all'art. 3 lettera a e b del presente regolamento avviene sulla base di una apposita graduatoria stilata in funzione dei criteri indicati nel successivo articolo 7.
2. I terreni soggetti ad uso civico possono essere assegnati a:
 - a. Società o imprenditori agricoli;
 - b. Cooperative agricole;
 - c. Cittadini residenti.
3. I terreni comunali saranno concessi nella misura massima di :
 - a. 10 Ha e frazione per società o imprenditori agricoli iscritti nel registro della Camera di Commercio;
 - b. 15 Ha e frazione per cooperative agricole;
 - c. 2,5 e frazione Ha per cittadini non rientranti nelle categorie a e b.
4. Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà stabilito con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.
5. La durata massima delle concessioni è di anni 10 (dieci). Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria.
6. Il Comune rilascia apposite concessioni in "riserva di esercizio", ai sensi dell'art. 16 comma 1 della LR 12/94, dopo aver stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, a quali categorie di soggetti titolari del diritto stesso, sia riservato l'esercizio del diritto d'uso, individuate con i criteri di cui all'art. 7, nel rispetto della gestione ottimale del bene.
7. Le concessioni dovranno essere autorizzate dal servizio Territoriale di ARGEA competente.

ARTICOLO 7 ***Criteri di assegnazione***

1. L'assegnazione dei terreni, nel limite massimo previsto dall'art. 6, avverrà sulla base di lotti unitari identificati dall'ufficio tecnico comunale.

2. La suddivisione dei terreni ad uso civico ai fini della determinazione dei lotti terrà conto della morfologia dei terreni e della suddivisione catastale e sarà approvata con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il richiedente di cui al punto a e b del comma 2 dell'art.6 del presente regolamento, presenterà apposita richiesta, corredata dalla documentazione di cui all'art. 8, per uno o più lotti. Nel caso di più richieste per il medesimo lotto, l'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria redatta in funzione dei seguenti criteri:
 - a) Soggetto già concessionario del medesimo lotto;
 - b) Rapporto tra Dimensione aziendale e terreni già posseduti presenti nel fascicolo aziendale;
 - c) Vicinanza ad altri terreni posseduti ed inseriti nel fascicolo aziendale;
 - d) Età del richiedente;
 - e) Utilizzo di tecniche agrarie o zootecniche con modalità ecocompatibili.
4. Il richiedente di cui al punto c del comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento presenterà apposita richiesta, corredata dalla documentazione di cui all'art. 8 comma 2, per uno o più lotti. Nel caso di più richieste per il medesimo lotto, l'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria redatta in funzione dei seguenti criteri:
 - a) Soggetto già concessionario del medesimo lotto;
 - b) Età del richiedente;
 - c) Utilizzo di tecniche agrarie o zootecniche modalità ecocompatibili.
5. L'assegnazione dei punteggi per ciascuna delle categorie sopra riportate sarà stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale.
6. L'assegnazione è concessa ad un solo richiedente per nucleo familiare.

ARTICOLO 8

Modalità di presentazione delle domande

1. La richiesta di assegnazione di terreni, per i soggetti di cui ai punti a e b previsti dal comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Autocertificazione attestante:
 - i. Generalità del richiedente;
 - ii. Residenza e stato di famiglia;
 - Attestazione del pagamento dei canoni precedenti, nel caso di richiedente già concessionario di terreni ad uso civico;

- Posizione contributiva INPS;
 - Copia conforme o autocertificazione del certificato di iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione delle imprese agricole, completa delle generalità dei rappresentanti legali;
 - Dichiarazione attestante il possesso dei terreni utilizzati e non (in proprietà, affitto, uso gratuito ecc), distinti per ubicazione (foglio e mappale), superficie e coltura, nonché durata dei contratti;
 - Copia del fascicolo aziendale;
 - Relazione sulle opere da eseguire sul fondo e sulle metodologie adottate per la coltivazione e l'allevamento;
 - Nel caso di richiesta per pascolo o allevamento dovranno essere indicati i numeri di capi posseduti.
2. La richiesta di assegnazione di terreni, per i soggetti di cui al punto c previsti dal comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Autocertificazione attestante:
 - i. Generalità del richiedente;
 - ii. Residenza e stato di famiglia;
 - Attestazione del pagamento dei canoni precedenti, nel caso di richiedente già concessionario di terreni ad uso civico;
 - Dichiarazione attestante il possesso dei terreni utilizzati e non (in proprietà, affitto, uso gratuito ecc), distinti per ubicazione (foglio e mappale), superficie e coltura, nonché durata dei contratti;
 - Relazione sulle opere da eseguire sul fondo e sulle metodologie adottate per la coltivazione e l'allevamento;
 - Nel caso di richiesta per pascolo o allevamento dovranno essere indicati i numeri di capi posseduti.

ARTICOLO 9

Risoluzione anticipata del contratto

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata da parte del concessionario, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisti torneranno al regime di uso civico.

ARTICOLO 10
Divieto di subconcessione

E' vietato tassativamente il subaffitto, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliori. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello stato di altri organismi.

ARTICOLO 11
Recinzioni sui fondi concessi

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nella relazione di cui all'articolo 7 lettera 6 e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita autorizzazione, salvaguardando il libero transito delle strade esistenti.

TITOLO III – Concessioni di legnatico

ARTICOLO 12
Modalità di concessione

1. La concessione di legnatico è limitata ai bisogni dei residenti. E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comuni prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale e Forestale.
2. E' consentita la raccolta di legna secca giacente a terra avente un diametro massimo di 5 cm. Per tale utilizzo non è necessaria alcuna istanza.
3. Le piante esistenti nei terreni gravati da uso civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. La Giunta Comunale con propria Deliberazione stabilisce le tariffe per il prelievo del legnatico.
5. L'Amministrazione comunale, stabilisce i quantitativi massimi prelevabili di legnatico ed approva una lista dei beneficiari, con l'indicazione della quantità di legna concessa dal Comune, la località e la data di prelievo.
6. La concessione del diritto del legnatico è fatta solo ai capi famiglia di ogni unità abitativa mediante il rilascio di un buono legna, dietro presentazione della ricevuta di conto corrente postale attestante l'avvenuto pagamento.

7. Al di fuori del perimetro assegnato come legnatico è consentito solo il prelievo di legna secca o di singole piante abbattute dal vento od in condizioni precarie, dietro specifica istanza al Comune e previa autorizzazione dell'Autorità Forestale.

TITOLO IV – Vigilanza e Sanzioni

ARTICOLO 13

Vigilanza

Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

ARTICOLO 14

Sanzioni

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,30 a € 309,87.
2. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

ARTICOLO 14

Revoca della concessione

1. Il responsabile del servizio usi civici, nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali nonché della Legge Regionale n. 12/94 può revocare la concessione ed in particolare per:
 - a. Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
 - b. Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione
2. Il responsabile del servizio usi civici, si riserva inoltre di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comunali, senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né di lavori che avesse già eseguito nel terreno concesso.

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 15 ***Disposizioni transitorie***

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Gli immobili sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza ad eccezione delle applicazioni delle sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.

ARTICOLO 16 **Disposizioni finali**

1. Le spese di gestione ed amministrazione e sorveglianza degli usi civici troveranno copertura con i proventi delle concessioni. Sono fatte salve le misure previste nell'art. 46 del Regio Decreto 26/02/1928.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 14/1994 e della Deliberazione di Giunta regionale 21/6 del 05/06/2013 i proventi delle indennità per il mancato esercizio del diritto d'uso sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.